

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N. G07940 del 30/05/2014

Proposta n. 9606 del 30/05/2014

Oggetto:

annullamento in autotutela delle convenzioni stipulate ex DGR 352/2011, 53/2011 e 54/2012 per il riconoscimento dell'incentivo regionale all'assunzione di lavoratori socialmente utili - annualità 2010-2012.

Proponente:

Estensore	MURTAS MARIA MAGNOLIA	_____
Responsabile del procedimento	MURTAS MARIA MAGNOLIA	_____
Responsabile dell' Area	S. TORELLA	_____
Direttore Regionale	M. NOCCIOLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: annullamento in autotutela delle convenzioni stipulate ex DGR 352/2011, 53/2011 e 54/2012 per il riconoscimento dell'incentivo regionale all'assunzione di lavoratori socialmente utili – annualità 2010-2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2000, n. 1799 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.Lgs n. 81/2000;
- la D.G.R. 616/2004, avente ad oggetto: “Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Determinazione dei criteri e delle modalità per la quantificazione degli incentivi corrisposti per la stabilizzazione occupazionale di LSU”, che espressamente riconosce l'incentivo regionale alla stabilizzazione con esclusivo riferimento al contratto a tempo indeterminato, salva la possibilità di modulazione dell'orario da 18 a 30 ore;
- la Deliberazione di Giunta n. 53 dell'11 febbraio 2011, “Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2010-2012 ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 4 della legge medesima”;
- la Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio, la quale ha previsto l'assegnazione alla Regione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dalla D.G.R. n. 53 dell'11 febbraio 2011 finalizzate “anche alla fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, dal bacino di pertinenza regionale”;
- la Deliberazione di Giunta n. 352 del 29 luglio 2011, “Legge regionale n. 21/2002. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2011”
- la Deliberazione di Giunta n. 54 del 17 febbraio 2012, “Legge Regionale 21/2002 e DGR 352/2011. Conferma del piano di sostegno regionale e approvazione piano dei costi per il triennio 2012 – 2014”;
- la Deliberazione della Camera di Consiglio della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio del 20 maggio 2013, n. 123, depositata il 12 giugno 2013, concernente la Relazione annuale di controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 23/12/2013, in modo particolare per quanto concerne l'impegno dell'Amministrazione Regionale a finanziare le convenzioni stipulate con gli enti nei limiti indicati dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 123/2013;

VISTA la legge n. 241/90 e, in particolare, l'art. 21 *nonies*, nonché la consolidata giurisprudenza in materia di annullamento d'ufficio;

VISTO l'art. 1, co. 136 della L. 311/2004, secondo cui “può sempre esser disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso”, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche;

VISTO il D. Lgs. 81/2000 e, in particolare, gli artt. 5, 6, 7 ed 8;

CONSIDERATO che:

in seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, dal mese di giugno 2013 la nuova Direzione Regionale Lavoro ha formalmente iniziato le attività di monitoraggio, raccolta documentale e controllo preliminare conseguenti ai rilievi mossi dalla magistratura contabile con la deliberazione n. 123/2013 nei confronti degli atti adottati nelle annualità 2010/2012 per la concessione di incentivi all'assunzione di lavoratori socialmente utili;

in seguito, a completamento dell'istruttoria, secondo anche quanto disposto dalla D.G.R. 502/2013 e dalla successiva Convenzione stipulata in data 27/12/2013 con il Ministero del Lavoro, la Direzione Regionale ha provveduto ad avviare e terminare, in data 16/05/2014, il percorso di confronto ed interlocuzione con gli enti locali al fine di adottare gli opportuni atti volti all'annullamento, alla convalida parziale o alla ratifica delle convenzioni originariamente sottoscritte;

gli esiti di questa istruttoria, condotta dall'Area Controllo, rendicontazione e contenzioso della Direzione sia sulla documentazione già presente in atti che su quella che gli Enti hanno successivamente consegnato in base alle specifiche richieste dell'Amministrazione Regionale concernenti il rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa, nonché delle procedure di reclutamento presso le PP.AA., sono di seguito riportati, per macrotipologia di vizio riscontrato:

1. Al contrario di quanto disposto dal D. lgs. 81/2000 e dalla D.G.R. 616/2004 in materia di presupposti per l'erogazione degli incentivi all'assunzione, nonché da tutta la complessa normativa statale in materia di c.d. "stabilizzazioni", in numerose convenzioni è contenuta la clausola di finanziamento per assunzioni a tempo determinato;
2. Numerose convenzioni, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, contengono una errata indicazione circa la corretta classificazione contabile della spesa in riferimento alla natura dei fondi utilizzati e conseguenti clausole contrarie a norme imperative e, dunque, nulle, quali quelle concernenti i vincoli assunzionali e di finanza pubblica, oltre quelli relativi alle procedure di reclutamento;
3. Alcune convenzioni contemplano, tra i lavoratori destinatari dell'assunzione, anche lavoratori che non rivestivano la qualifica di lavoratori socialmente utili, specificamente richiesta, invece, dalle DGR 352/2011, 54/2012 e dalla Convenzione con il Ministero del Lavoro del 15/07/2011 ai fini della legittima concessione dell'incentivo;

nelle riunioni, appositamente verbalizzate, ogni ente intervenuto è stato messo a conoscenza dei vizi di legittimità riscontrati in atti e in seguito all'esame della documentazione e delle dichiarazioni da loro stessi presentate per la propria situazione, così da potersi ritenere sufficiente, ai fini della motivazione del presente provvedimento, il riferimento ai già evidenziati punti 1, 2 e 3 senza dover qui riportare per ciascuno la singola o, in altri casi, le diverse, cause di annullamento;

le illegittimità evidenziate sono presenti, alternativamente o cumulativamente, in tutte le convenzioni oggetto del presente provvedimento e si ritengono di tale natura da inficiare *ab origine* la validità delle convenzioni non solo nella forma ma anche nel loro contenuto, con particolare attenzione ai rilievi presenti nella deliberazione della Corte dei Conti n. 123/2013;

tali vizi configurano dunque, a tutti gli effetti, violazione delle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di riconoscimento dell'incentivo all'assunzione di l.s.u., considerando prevalente l'interesse alla rimozione degli atti convenzionali a causa delle gravi conseguenze che comporterebbe il loro mantenimento in vigore, anche in considerazione del danno derivante dal contenzioso instauratosi con alcuni Enti e da quello che si potrebbe profilare in merito alla pretesa di ulteriori somme da parte di altri Enti;

il citato art. 1, co. 136 della L. 311/2004 non pone alcun limite di tempo per l'eliminazione dei provvedimenti che comportino, per le Amministrazioni, indebite erogazioni di somme;

RITENUTO dunque di dover annullare d'ufficio in autotutela, per le motivazioni sopra esplicitate, le convenzioni stipulate ex DGR 352/2011, 53/2011 e 54/2012 per il riconoscimento dell'incentivo regionale all'assunzione di lavoratori socialmente utili – annualità 2010-2012, come riportate in elenco:

Ente presso il quale sono avvenute le assunzioni	Numero lavoratori
FORANO	12
UNIONE COMUNI NOVA SABINA	1
SELCI	4
ROCCANTICA	1
VI° COMUNITA' MONTANA DEL VELINO	11
AMATRICE	2
BORBONA	8
ANTRODOCO	26
BORGOROSE	16
CITTADUCALE	6
COLLALTO SABINO	3
RIETI	23
COLLI SUL VELINO	3
CANTALUPO IN SABINA	10
VII° COMUNITA' SALTO CICOLANO	12
POGGIO BUSTONE	9
CANTALICE	1
FIAMIGNANO	19
MONTASOLA	3
STIMIGLIANO	3
TORRICELLA IN SABINA	5
PETRELLA SALTO	11
LABRO	2
MORRO REATINO	2
LEONESSA	8
VACONE	3
AQUINO	2
S.GIORGIO A LIRI	1
PICO	10
BELMONTE	1
SORA	48
SGURGOLA	11
S. GIOVANNI IN CARICO	13
SANTOPADRE	3
ESPERIA	1
CORENO AUSONIO	3
CONSORZIO GROTTI DI PASTENA E COLLEPARDO	17
SETTEFRATI	4
PIEDIMONTE S. GERMANO	2
ARPINO	23
PASTENA	18

PATRICA	3
MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	26
CERVARO	31
BROCCOSTELLA	6
MOROLO	2
XIV° COMUNITA' MONTANA VALLE DI COMINO	4
XIX° COMUNITA' MONTANA ARCO DEGLI AURUNCI	8
XIII° COMUNITA' MONTANA MONTI LEPINI	44
AUSONIA	1
S. ELIA FIUMERAPIDO	11
S. ANDREA DEL GARIGLIANO	9
STRANGOLAGALLI	13
TERELLE	8
TORRE CAJETANI	10
TORRICE	3
XV° COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI	5
VALLEMAIO	3
VILLA LATINA	4
ACQUAFONDATA	1
ANTICOLI CORRADO	1
GAVIGNANO	4
LICENZA	6
CASAPE	1
MONTEFLAVIO	1
NEMI	3
NAZZANO	1
PERCILE	2
POLI	1
RIANO	10
RIOFREDDO	2
X° COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE	33
TORRITA TIBERINA	1
VALLINFREDA	2
TUSCANIA	5
CANINO	3
NORMA	3
BASSIANO	14
ROCCAGORGA	15
ROCCAMASSIMA	1
MINTURNO	35
SEZZE	5
SONNINO	6
XXI° COMUNITA' MONTANA LEPINI - AUSONI (LT)	8

RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it. Il provvedimento acquisterà immediata efficacia dal momento della pubblicazione stessa;

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione,

DETERMINA

di annullare d'ufficio in autotutela, per le motivazioni sopra esplicitate, le convenzioni stipulate ex DGR 352/2011, 53/2011 e 54/2012 per il riconoscimento dell'incentivo regionale all'assunzione di lavoratori socialmente utili – annualità 2010-2012, come riportate in elenco;

di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it. Il provvedimento acquisterà immediata efficacia dal momento della pubblicazione stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal medesimo momento.

Il Direttore
Marco Noccioli